

Il 17 dicembre 1999, la Commissione è stata adita di un ricorso (COMP/37.7.754), che contesta questa normativa concernente notoriamente la libertà di stabilimento (articolo 43 CE).

Nel 1987, su ricorso della Commissione, la Corte di giustizia aveva giudicato questa normativa compatibile con la libertà di stabilimento poiché questa non era stata considerata discriminatoria, senza però verificare il suo carattere proporzionale o meno. (Sentenza del 12 febbraio 1987, causa 221/85, Commissione c. Belgio, Rac. 1987, p. 719).

Tuttavia, dal 1995, (Sentenza del 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, Rac. 1995, p. I-4186), la Corte considera che ogni misura nazionale, anche se indistintamente applicabile ai residenti comunitari, come la normativa belga in questione — ma che è «suscettibile di ostacolare o rendere meno attraente» l'esercizio o l'accesso ad una professione da parte di un cittadino di un altro Stato membro — può essere incompatibile con l'articolo 43 CE se questa non è giustificata da una ragione imperativa d'interesse generale e se questa non è proporzionata.

In questo contesto, come intende la Commissione applicare questa nuova giurisprudenza, che ha riconosciuto fondata la tesi che la stessa difendeva fino ad otto anni fa? La Commissione verificherà a questo punto la proporzionalità delle misure in causa, cosa che la Corte aveva rifiutato di fare nel 1987, considerando che ad oggi le regole in materia di controllo dei laboratori di biologia clinica sono così divergenti tra i diversi Stati membri della Comunità?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(10 maggio 2000)

Come sottolinea l'onorevole parlamentare, la giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di libertà di stabilimento, è mutata.

Il ricorso menzionato, inoltre, contiene un certo numero d'elementi nuovi rispetto al ricorso che aveva condotto alla sentenza della Corte del 12 febbraio 1987. La Commissione procede pertanto ad un esame approfondito della legislazione belga sui laboratori d'analisi mediche.

(2000/C 374 E/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0946/00 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Restituzione di beni culturali trafugati o esportati illegalmente

Presso le Nazioni Unite si promuove una nuova convenzione sulla restituzione dei beni culturali trafugati, che raccomanda, in tali circostanze, di avviare negoziati tra le parti interessate.

1. Ha manifestato la Commissione il suo appoggio a detta convenzione?
2. Ha essa proposto agli Stati membri di sottoscriverla?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(12 maggio 2000)

A conoscenza della Commissione non vi sono proposte emananti dalle Nazioni Unite inerenti all'adozione di una nuova convenzione sulla restituzione di beni culturali trafugati, rientrando tale materia già nella Convenzione Unidroit del 1995 sugli oggetti culturali rubati o illecitamente esportati. La Commissione ha partecipato ai lavori di elaborazione di detta Convenzione in qualità di osservatore.

La Commissione condivide l'obiettivo generale della lotta contro il traffico illecito dei beni culturali che ispira la Convenzione Unidroit. Avuto riguardo alla competenze della Comunità in materia allo stato attuale di sviluppo del diritto comunitario essa non ha ancora manifestato il suo sostegno alla convenzione proponendo agli Stati membri di firmarla.

La Commissione ricorda che a livello dello Spazio economico europeo (SEE) la direttiva 96/100/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 febbraio 1997, che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro⁽¹⁾ prevede dei meccanismi ed una procedura di restituzione, tra Stati firmatari dell'Accordo SEE, dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno di essi. Tale direttiva costituisce una misura di accompagnamento del processo di completamento del mercato interno avente per obiettivo quello di offrire dei mezzi, integrativi dei controlli alle frontiere, volti ad una protezione adeguata dei beni culturali.

La normativa comunitaria è stata presa in considerazione dalla Convenzione Unidroit, il cui articolo 13 prevede che nei loro reciproci rapporti gli Stati contraenti membri di organizzazioni di integrazione economica o di organismi regionali possono dichiarare che applicano le regole interne di tali organizzazioni o organismi e non applicano quindi nelle loro relazioni le disposizioni della presente Convenzione la cui sfera di applicazione coincide con quella di queste regole.

Siffatta dichiarazione è stata fatta da due degli Stati membri firmatari della Convenzione: i Paesi Bassi all'atto della firma e la Finlandia, che ha già ratificato la Convenzione, all'atto del deposito dello strumento di ratifica. Gli altri Stati membri che hanno già firmato la Convenzione sono la Francia, il Portogallo e l'Italia, avendo quest'ultimo Stato membro già depositato lo strumento della ratifica ed essendo quindi divenuto parte della Convenzione.

⁽¹⁾ GU L 60 del 1.3.1997.

(2000/C 374 E/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0950/00
di Per Stenmarck (PPE-DE) alla Commissione

(29 marzo 2000)

Oggetto: Reti transeuropee

In occasione del Consiglio europeo di Essen del 1994 sono stati approvati quattordici progetti prioritari inerenti alle RTE di cui uno riguardava l'ampliamento del cosiddetto «triangolo nordico» così importante per le infrastrutture del Nord. Nell'ambito della procedura esperita dalla Commissione in ordine a detto progetto RTE è risultato che la Svezia non ha adempiuto ai suoi impegni con relative conseguenze per il necessario potenziamento delle capacità dell'E6 e dell'E4 — per non parlare del tratto dell'E6 Malmö-Trelleborg così rilevante per le importazioni del paese. Ciò premesso, come intende reagire la Commissione alle negligenze ed ai ritardi della Svezia nell'adempiere ai suoi impegni in ordine ad un progetto infrastrutturale di tanto rilievo per la Svezia e per l'Europa?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(28 aprile 2000)

Nel 1998 e nel 1999 la Commissione ha pubblicato due relazioni⁽¹⁾ sui progressi dei 14 progetti identificati in occasione del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994. In base a quanto riportato in tali relazioni, dei 14 progetti in questione 3 sono prossimi al completamento, altri sei saranno completati attorno al 2005 e i restanti cinque dopo il 2005.

Il progetto denominato «triangolo nordico», di cui fanno parte le tratte dell'E4 e dell'E6 citate dall'onorevole parlamentare, rientra nel gruppo dei cinque progetti che saranno completati dopo il 2005. Data la particolare natura del triangolo nordico, che è un corridoio multimodale comprendente diversi sottoprogetti, è difficile stabilire tempi e piani di finanziamento precisi. Attualmente la Commissione discute con le autorità finlandesi e svedesi il problema.

Conformemente al principio di sussidiarietà, la realizzazione di progetti di infrastrutture di trasporto è principalmente di competenza degli Stati membri e degli enti locali e regionali. La Commissione pertanto non può esigere dagli Stati membri l'attuazione di un particolare progetto di infrastruttura ma può tutt'al più incentivarli in tal senso offrendo un supporto finanziario o contribuendo a identificare soluzioni